

DELIBERAZIONE 31 MAGGIO 2022

241/2022/R/COM

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RATEIZZAZIONE PER I CLIENTI DOMESTICI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 636/2021/R/COM

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1206^a riunione del 31 maggio 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE”;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata;
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito: Legge di bilancio 2022) e in particolare l’articolo 1, commi da 509 a 511;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modifiche con legge 20 maggio 2022, n. 51 (di seguito: decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 dicembre 2015, 584/2015/R/com (di seguito: deliberazione 584/2015/R/com);

- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/com (di seguito: deliberazione 555/2017/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 636/2021/R/com (di seguito: deliberazione 636/2021/R/com);
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza (TIV), approvato con la deliberazione 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diverse dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane la deliberazione (TIVG), approvato con deliberazione 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato morosità elettrica (TIMOE), approvato con deliberazione 29 maggio 2015, 258/2015/R/eel e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato morosità gas (TIMG), approvato con deliberazione 21 luglio 2011, ARG/gas 99/01 e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato delle disposizioni in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF), approvato con la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 463/2016/R/com e successive modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato delle disposizioni per l’erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica (TIT), approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento Erogazione e Versamenti e il Regolamento Recupero Crediti pubblicati dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 509 della Legge di bilancio 2022, ha previsto che l’Autorità definisse le modalità per la rateizzazione degli importi relativi alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, che i venditori sono tenuti a offrire nel caso di inadempimento del cliente finale, stabilendo al contempo come il piano di rateizzazione abbia durata non superiore a 10 mesi e preveda il pagamento delle singole rate senza applicazione di interessi a carico del cliente finale;
- i successivi commi 510 e 511 del medesimo articolo della Legge di bilancio 2022 hanno previsto altresì che:
 - i. l’Autorità definisse, nei limiti di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore dei venditori, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiori al 3% dell’importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte dei

- medesimi venditori, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito anche: CSEA) del 70% dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023;
- ii. all'erogazione dell'anticipo provvedesse la CSEA;
 - iii. l'Autorità potesse ridurre il periodo in cui i venditori sono tenuti a offrire la rateizzazione, qualora la somma richiesta dal totale dei venditori raggiunga l'importo di 1 miliardo di euro, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipo per i soli importi già oggetto di rateizzazione;
- con la deliberazione 636/2021/R/com, l'Autorità ha:
 - i. definito le modalità di rateizzazione che, ai sensi delle disposizioni previste dalla Legge di bilancio 2022 (articolo 1, commi da 509 a 511), tutti i venditori – compresi quelli del mercato libero – sono tenuti ad offrire ai clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale inadempienti relativamente alle fatture emesse nel periodo compreso tra l'1 gennaio 2022 ed il 30 aprile 2022, compresi i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico e/o gas;
 - ii. stabilito che i venditori, prima di eseguire le procedure di sospensione della fornitura di energia elettrica e gas naturale, offrano al cliente finale inadempiente, in una comunicazione di sollecito di pagamento, se effettuata, e in ogni caso nella comunicazione di costituzione in mora, la rateizzazione, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione;
 - iii. previsto che nel piano di rateizzazione senza applicazione di interessi obbligatoriamente proposto ai clienti finali domestici sia indicato che la periodicità della rateizzazione sia pari a quella di fatturazione ordinariamente applicata al cliente finale con un numero di rate complessivamente pari al numero di fatture normalmente emesse in 10 mesi, e che la prima rata sia fissata pari al 50% dell'importo oggetto del piano di rateizzazione, con rate successive non cumulabili e di ammontare costante di importo minimo di euro 50;
 - iv. stabilito che i venditori possano negoziare un diverso accordo, per meglio rispondere alle esigenze del cliente, nei limiti di quanto previsto dalle richiamate disposizioni della Legge di bilancio 2022;
 - v. definito il meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore dei venditori, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiori al 3% dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione nonché le modalità di restituzione, da parte dei medesimi venditori, dell'anticipo ricevuto;
 - vi. stabilito specifici obblighi di rendicontazione a carico dei venditori affinché CSEA possa rendere disponibili all'Autorità le informazioni relative alle somme complessivamente richieste dai venditori al fine di monitorare il raggiungimento dell'importo di 1 miliardo di euro previsto dalle citate disposizioni della Legge di bilancio 2022.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, ha modificato la Legge di bilancio 2022, stabilendo che le disposizioni in materia di rateizzazione di cui all'articolo 1, comma 509 della medesima Legge di bilancio 2022 si applichino con riferimento alle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2022 ed il 30 giugno 2022, anziché fino al 30 aprile 2022 come inizialmente previsto, e mantenendo altresì inalterata ogni altra disposizione di cui ai commi 509, 510 e 511 del medesimo articolo 1, compresa la previsione che i venditori debbano restituire almeno il 70% dell'anticipazione ricevuta entro il mese di dicembre 2022 e la restante quota entro l'anno 2023.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente adeguare le disposizioni in materia di rateizzazione di cui alla deliberazione 636/2021/R/com al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 6-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21;
- non possa trovare applicazione la preventiva consultazione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della deliberazione 649/2014/A in considerazione del tenore dettagliato delle disposizioni di legge sopra citate, che rendono sostanzialmente vincolato il contenuto delle presenti misure

DELIBERA

1. di apportare le seguenti modiche alla deliberazione 636/2021/R/com:
 - a) al comma 1.2, dell'Articolo 1, le parole "30 aprile 2022" sono sostituite dalle parole "30 giugno 2022";
2. che le disposizioni di cui al presente provvedimento entrino in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it;
3. di trasmettere il presente provvedimento a Cassa per i servizi energetici e ambientali per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare il presente provvedimento, nonché il testo della deliberazione 636/2021/R/com, come modificato dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

31 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini